REGOLAMENTO (CE) N. 3668/93 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1993

che proroga nel 1994 l'applicazione del regolamento (CEE) n. 3917/92 recante applicazione delle preferenze tariffarie generalizzate per il 1993 a taluni prodotti originari di paesi in via di sviluppo e che completa l'elenco dei beneficiari di dette preferenze

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 113 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che, in conformità dell'offerta presentata nel quadro della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD), l'Unione europea ha concesso, dal 1971, preferenze tariffarie generalizzate per alcuni prodotti industriali finiti e semilavorati, per alcuni prodotti tessili e per alcuni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo ; che il periodo decennale iniziale di applicazione del sistema di tali preferenze è scaduto il 31 dicembre 1980 ;

considerando che il ruolo positivo svolto dal sistema nel migliorare l'accesso dei paesi in via di sviluppo ai mercati dei paesi che concedono preferenze è stato riconosciuto durante la nona sessione del comitato speciale delle preferenze dell'UNCTAD ; che, in questa sede, è stato convenuto che gli obiettivi del sistema delle preferenze generalizzate, non sarebbero stati interamente conseguiti alla fine del 1980, e che pertanto occorreva prolungarne la durata oltre il periodo iniziale ; che, nel 1990, è stata avviata una revisione globale di detto sistema ;

considerando che lo stato di avanzamento dei lavori sulla revisione del sistema non consente di prevedere l'instaurazione di un sistema basato su nuovi orientamenti per il 1° gennaio 1994 ; che tuttavia tale revisione è prevista per il 1994 ;

considerando che, nell'attesa dei risultati di tale revisione, occorre prorogare a titolo transitorio le disposizioni del regolamento (CEE) del Consiglio n. 3917/92 (2) concernente l'applicazione di preferenze tariffarie generalizzate nel 1993 a decorrere dal 1° gennaio 1994 fino al 30 giugno 1994. Che gli importi dei limiti preferenziali da prevedere per il primo semestre del 1994 corrisponderanno alla metà degli importi previsti per il periodo annuale 1993 ;

considerando che il regime previsto dal presente regolamento sarà prorogato automaticamente fino al 31 dicembre 1994 se alla data del 15 giugno 1994 il Consiglio non ha adottato uno schema basato su nuovi orientamenti ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3917/92 che proroga nel 1993 l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3831/90, (CEE) n. 3832/90, (CEE) n. 3833/90, (CEE) n. 3834/90, (CEE) n. 3835/90 e (CEE) n. 3900/91, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3667/93 (3), recante applicazione delle preferenze tariffarie generalizzate per il 1991 a taluni prodotti originari di paesi in via di sviluppo e che completa l'elenco dei beneficiari di dette preferenze, si applica solamente fino al 31 dicembre 1993,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3917/92 recante applicazione di preferenze generalizzate a taluni prodotti originari di paesi in via di sviluppo sono applicabili mutatis mutandis per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1994.

I riferimenti a determinate date del 1992, 1993 e 1994 nei regolamenti di cui al primo comma devono essere letti come riferimenti a date rispettivamente del 1993, 1994 e 1995.

Articolo 2

Il volume degli importi preferenziali per il periodo di sei mesi fino al 30 giugno 1994 corrisponderà alla metà del volume annuale degli importi corrispondenti per il 1993.

Articolo 3

Le modifiche dei codici NC previste nell'allegato del presente regolamento sono applicabili dal 1° gennaio 1994.

Articolo 4

Nei regolamenti (CEE) n. 3831/90, (CEE) n. 3832/90, (CEE) n. 3833/90 e (CEE) n. 3834/90 qualsiasi riferimento al regolamento (CEE) n. 693/88 è sostituito da un riferimento agli articoli 66-97 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (4).

(1) Parere reso il 17 dicembre 1993 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU n. L 396 del 31. 12. 1992, pag. 1.
(3) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(4) GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

Articolo 5

Il presente regolamento è automaticamente prorogato fino al 31 dicembre 1994, se alla data del 15 giugno 1994 il Consiglio non ha adottato il nuovo regime che disciplina il sistema di preferenze tariffarie generalizzate.

Il volume degli importi preferenziali del periodo di sei mesi fino al 31 dicembre 1994 corrisponderà alla metà del volume annuale degli importi corrispondenti previsti per il 1993.

Ogni quantitativo inutilizzato al 30 giugno 1994 degli importi preferenziali stabiliti e dei massimali che nel 1993 non formavano oggetto di due volumi semestrali, potrà essere attribuito alle importazioni realizzate sino al 31 dicembre 1994.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. CLAES

ALLEGATO

A. Modifiche degli allegati del regolamento (CEE) n. 3831/90

Allegato I, colonna 2, numero d'ordine 10.0410 :

— anziché :	3103 10 00
— leggasi :	3103 10

Allegato I, colonna 2, numero d'ordine 10.0465 :

— anziché :	ex 3920 62 00
— leggasi :	ex 3920 62 10 ex 3920 62 90

Allegato I, colonna 2, numero d'ordine 10.0850 :

— anziché :	7222 20 91 7222 20 99
— leggasi :	7222 20 21 7222 20 29 7222 20 31 7222 20 39 7222 20 81 7222 20 89

Allegato I, colonna 2, numero d'ordine 10.1010 :

— anziché :	8471 92 90
— leggasi :	8471 92 20 8471 92 40 8471 92 80
— sopprimere :	8471 99 30
— anziché :	8471 99 99
— leggere :	8471 99 80

Allegato I, colonna 2, numero d'ordine 10.1096 :

— anziché :	8540 12 10 8540 12 30
— leggasi :	ex 8540 12 00

Allegato I, colonna 2, numero d'ordine 10.217 :

— anziché :	9401 90
— leggasi :	9401 90 30 9401 90 80

Allegato I, colonna 2, numero d'ordine 10.227 :

— anziché :	9403 40 00
— leggasi :	9403 40

Allegato II, prima colonna :

— anziché :	7202 41 90
— leggasi :	7202 41 91 7202 41 99

B. Modifiche degli allegati del regolamento (CEE) n. 3832/90

Allegato I, colonna 3, numero d'ordine 40.0180 :

— anziché :	6207 91 00
— leggasi :	6207 91
— anziché :	6208 91 00
— leggasi :	6208 91 11 6208 91 19

Allegato I, colonna 3, numero d'ordine 40.0240 :

— anziché :	6107 91 00
— leggasi :	6107 91
— anziché :	6108 91 00
— leggasi :	6108 91

Allegato I, colonna 3, numero d'ordine 42.1360 :

— anziché :	5007 20 10
— leggasi :	5007 20 11 5007 20 19

C. Modifiche degli allegati del regolamento (CEE) n. 3833/90

Allegato II, colonna 2, numero d'ordine 52.0700 :

— anziché :	0604 91 10 0604 91 90
— leggasi :	0604 91

Allegato II, colonna 2, numero d'ordine 52.0820 :

— anziché :	ex 0710 80 90
— leggasi :	ex 0710 80 95

Allegato II, colonna 2, numero d'ordine 52.2430 :

— anziché :	ex 1604 20 90
— leggasi :	1604 20 05 ex 1604 20 90

Allegato II, colonna 2, numero d'ordine 52.2460 :

— anziché :	1605 10 00 ex 1605 20 00 1605 30 00 1605 40 00 ex 1605 90 10
— leggasi :	1605 10 00 ex 1605 20 10 ex 1605 20 91 ex 1605 20 99 1605 30 00 1605 40 00 1605 90 11 1605 90 19 ex 1605 90 30

Allegato II, colonna 2, numero d'ordine 52.2810 :

— anziché : ex 2005 90 90
ex 2005 90 90

— leggasi : ex 2005 90 80
ex 2005 90 80

Allegato II, colonna 2, numero d'ordine 52.2880 :

— anziché : ex 2007 10 10
ex 2005 99 59

— leggasi : ex 2007 10 10
ex 2007 99 58

Allegato II, colonna 2, numero d'ordine 52.2890 :

— anziché : ex 2007 99 90

— leggasi : ex 2007 99 99

Allegato II, colonna 2, numero d'ordine 52.3410 :

— anziché : ex 2009 80 80
ex 2009 80 80

— leggasi : ex 2009 80 82
ex 2009 80 81
ex 2009 80 82

Allegato II, colonna 2, numero d'ordine 52.3440 :

— anziché : 2009 80 95
ex 2009 80 99
ex 2009 80 99

— leggasi : 2009 80 95
ex 2009 80 98
2009 80 96
ex 2009 80 98

Allegato II, colonna 2, numero d'ordine 52.3650 :

— anziché : 2104 10 00

— leggasi : 2104 10

Allegato II, colonna 2, numero d'ordine 52.3710 :

— anziché : ex 2208 90 51

— leggasi : ex 2208 90 48

Allegato II, colonna 2, numero d'ordine 52.3720 :

— anziché : ex 2208 90 53

— leggasi : ex 2208 90 58

Allegato II, colonna 2, numero d'ordine 52.3780 :

— anziché : 2309 90 91
2309 90 99

— leggasi : 2309 90 91
2309 90 93
2309 90 98

Allegato II, colonna 2, numero d'ordine 52.3810 :

— anziché : 2403 10 00

— leggasi : 2403 10

Allegato IV, colonna 2, numero d'ordine 57.0960 :

— anziché : 2309 10 90
2309 90 10
2309 90 91
2309 90 99

— leggasi : 2309 10 90
2309 90 10
2309 90 91
2309 90 93
2309 90 98

D. **Modifiche dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3835/90**

Allegato, colonna 2, numero d'ordine 58.0960 :

— anziché : 2309 10 90
2309 90 10
2309 90 91
2309 90 99

— leggasi : 2309 10 90
2309 90 10
2309 90 91
2309 90 93
2309 90 98